



**REGOLAMENTO
PER LA
RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI**

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Scopo**

1. Il presente regolamento (in seguito Regolamento) disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale. Determina inoltre i tipi e le modalità di raccolta dei differenti rifiuti prodotti nel Comune, mirando ad uno smaltimento supportabile, sia dal punto di vista ecologico che economico.
2. I vari servizi e strutture sono organizzati/istituiti ad esclusivo favore degli abitanti, degli enti e delle attività economiche con o senza scopo di lucro (in seguito definiti come azienda) con sede operativa sul territorio giurisdizionale del Comune di Lumino. Il deposito di rifiuti sul territorio comunale è pertanto vietato a coloro che non rientrano nella cerchia summenzionata.
3. La consegna dei rifiuti è obbligatoria.

Articolo 2 **Base legale**

1. Il Regolamento trova le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta/smaltimento dei rifiuti e di valorizzazione delle materie prime contenute nei rifiuti.
2. Nell'all. 3 sono elencate le norme legali di riferimento.

Articolo 3 **Compiti del Comune**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze nella gestione dei rifiuti, può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati.
2. Il Comune fa parte del Consorzio raccolta rifiuti nord Bellinzona (CRRNB).
3. Il Municipio, in accordo con tale Consorzio, determina le modalità ed i luoghi di raccolta dei vari tipi di scarto, che sono generalmente situati su proprietà pubbliche. Eccezionalmente il servizio può essere esteso anche su proprietà private, in particolare quando sono date le premesse tecniche di manovra dei mezzi impiegati e d'economicità del servizio.
4. Per i rifiuti urbani che non rientrano nella categoria di quelli combustibili, consegnabili negli appositi imballaggi autorizzati, il Comune realizza e gestisce almeno un centro di raccolta/consegna comunale. Il Comune può inoltre istituire altri punti di raccolta in particolare per gli scarti riciclabili come pure organizzare giornate di raccolta speciali.
5. Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità degli stessi.

Articolo 4 **Applicazione**

1. Il Regolamento si applica a tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

CAPITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

A - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5	Categorie di rifiuti
-------------------	-----------------------------

1. Il Regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili. L'allegato 1 del Regolamento stabilisce in modo dettagliato le citate categorie di rifiuti.
2. Sono considerati **rifiuti urbani** i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e quelli simili per composizione, provenienti da aziende come le attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali, ecc. Questi rifiuti si suddividono in urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nelle postazioni di raccolta dei rifiuti riciclabili.
3. Sono considerati **altri rifiuti** i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questo genere di rifiuti deve essere smaltito dai detentori.
4. Sono considerati **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali, ecc.
5. Sono considerati **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad esempio materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti riciclabili e non riciclabili (ad esempio materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche), nonché ogni altro rifiuto causato da lavori di costruzione e/o demolizione.

Articolo 6	Obblighi della popolazione
-------------------	-----------------------------------

1. Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare e/o contenere la produzione di rifiuti.
2. Chi produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del Regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CRRNB, nonché del diritto federale e cantonale.

Articolo 7	Divieti
-------------------	----------------

1. È vietato il deposito od il sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il divieto non si applica al compostaggio.
2. È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque, nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata dalle disposizioni cantonali.

4. E' vietato depositare dei rifiuti domestici ed ogni altro tipo di spazzatura simile nei recipienti per rifiuti posati dal Municipio, sul territorio comunale, per le necessità d'uso occasionale dei passanti.
5. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Articolo 8	Comportamento del Comune
-------------------	---------------------------------

1. Il Comune veglia affinché nell'ambito dell'acquisto di prodotti e degli appalti vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
2. Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
3. Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici ed impianti di proprietà del Comune vengano smaltiti conformemente al diritto risp. compostati.

B - POSTI DI RACCOLTA (pianificazione, progettazione ed esecuzione)

Articolo 9	Posti di raccolta del Comune
-------------------	-------------------------------------

1. Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti sono stabilite dal Municipio.
2. Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune valgono le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamenti editi dal CRRNB, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Articolo 10	Posti di raccolta privati
--------------------	----------------------------------

1. La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna dei rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni emanate dal Comune e dal CRRNB.
2. Per le costruzioni su grandi superfici, complessi di case con accesso comune, stabili d'abitazione con 6 o più appartamenti, aziende (ad esempio: negozi, industrie, centri commerciali, alberghi, ecc.) è fatto obbligo al costruttore di dotarsi di contenitori e mettere a disposizione terreno privato atto ad ospitarli, secondo le disposizioni del Municipio, ed in modo tale da garantire il deposito dei rifiuti prodotti tra un giro di vuotatura ed il successivo.
3. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie alla procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
4. In caso di edifici ed impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risultasse necessario nell'interesse pubblico.
5. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di un'appropriata partecipazione alle spese, per quanto ciò sia esigibile dalla

proprietaria rispettivamente dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

Articolo 11	Allestimento
--------------------	---------------------

1. I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possano essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. In ogni periodo devono essere raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
2. Laddove le condizioni lo richiedano, devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. Il Municipio può, in particolare, prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Articolo 12	Manutenzione e rinnovo
--------------------	-------------------------------

1. I detentori devono provvedere alla manutenzione ed al rinnovo dei posti di raccolta.
2. I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente ed in inverno sgomberati dalla neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le misure necessarie al ristabilimento della conformità.

C – ESERCIZIO DI RACCOLTA

Articolo 13	Accettazione di rifiuti
--------------------	--------------------------------

1. Il Comune, in collaborazione con il CRRNB, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani ed a gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 30 cpv. 3 del Regolamento, l'accettazione dei rifiuti per opera del CRRNB e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale, che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
2. Il Municipio, riservate le disposizioni del CRRNB, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.
3. L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CRRNB, viene a cadere nel caso in cui sussistono dei servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.
4. Il servizio di raccolta può essere sospeso in casi di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.
5. I rifiuti depositati per la raccolta che non sono stati prelevati, perché non conformi alle disposizioni, devono essere ritirati entro le 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno prodotti.

Articolo 14	Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani
--------------------	--

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio, computer, ecc.;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi, aspirapolvere, ecc.;
 - gli attrezzi elettrici come trapani, seghe, smeriglie, ecc.;

- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, ecc.;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi, fanghi, ecc.;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
2. Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati od obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Articolo 15	Diritti sui rifiuti
--------------------	----------------------------

1. Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, tutti i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CRRNB.
2. Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Articolo 16	Obbligo di utilizzazione
--------------------	---------------------------------

1. L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
2. Tutte le economie domestiche e tutte le attività economiche sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto ed il Regolamento non contengano delle prescrizioni in deroga.
3. In casi particolari il Municipio, in accordo con il CRRNB, può autorizzare raccolte private.

Articolo 17	Piano di raccolta dei rifiuti
--------------------	--------------------------------------

Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani definito dal CRRNB.

Articolo 18	Rifiuti urbani riciclabili
--------------------	-----------------------------------

1. I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
2. Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere consegnati ai posti di raccolta e nelle modalità di consegna designati dal Municipio o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
3. Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune veglia sullo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle aziende di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CRRNB.

Articolo 19	Rifiuti urbani combustibili non riciclabili
--------------------	--

1. I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle attività economiche devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta negli appositi sacchi ufficiali per rifiuti designati dal CRRNB.
2. Il Municipio stabilisce quali attività economiche, edifici abitativi, edifici ed impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
3. Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CRRNB. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Articolo 20	Rifiuti ingombranti
--------------------	----------------------------

I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili, devono essere consegnati al/i punto/i di consegna decisi dal Municipio, suddivisi nei diversi genere e ragionevolmente ridotti nel loro volume/ingombro, sulla base delle indicazioni emanate dal Municipio in accordo con il CRRNB.

Articolo 21	Rifiuti speciali
--------------------	-------------------------

1. I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
2. Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende che non possono essere restituite, siano consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CRRNB. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
3. Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da aziende di servizio, commerciali, industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Articolo 22	Rifiuti edili
--------------------	----------------------

1. I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a seconda delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
2. I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
3. Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti rispettivamente in un deposito per materiale autorizzati.
4. Il Municipio assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni siano rispettate.

D - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 23	Impianti del Comune
--------------------	----------------------------

1. In caso di necessità il Comune, sussidiariamente ed in accordo con il CRRNB, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi o centri di raccolta, discariche per materiali inerti, ecc.
2. La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
3. Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Articolo 24	Impianti privati di compostaggio
--------------------	---

1. I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi, nella propria proprietà privata (giardino, aia o nel quartiere) o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
2. Le aziende agricole e le attività agricole accessorie di una certa rilevanza, sono tenute a realizzare e gestire un proprio impianto per il compostaggio degli scarti provenienti dalla loro attività.

CAPITOLO III - FINANZIAMENTO

A. PRINCIPIO

Articolo 25	Spese del Comune
--------------------	-------------------------

1. Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco o simile).
2. L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del Regolamento e ordinanze emanate dal Municipio, e dello Statuto e relative disposizioni d'attuazione del CRRNB.
3. Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CRRNB.

Articolo 26	Impianti privati
--------------------	-------------------------

1. Il finanziamento dei posti di raccolta e di riciclaggio non appartenenti al Comune compete ai privati.
2. Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

B. TASSE SUI RIFIUTI

1. Tassa Base

Articolo 27	Obbligo della tassa, imposizione
--------------------	---

1. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le aziende ed Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, sono soggetti ad una tassa base annua.
2. Il Municipio, mediante ordinanza, ne stabilisce annualmente l'ammontare, considerando le spese presumibili da coprire.
3. Gli importi minimi e massimi per categoria di produttore sono riportati nel tariffario (all. 2).

Articolo 28	Esigibilità e riscossione
--------------------	----------------------------------

1. La tassa base diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Se durante l'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni sono inviate direttamente alle persone ed ai commerci interessati. Contro le stesse è dato reclamo al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione.
3. La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di pagamento ritardato il dovuto matura un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.
4. Tutte le tasse prescritte dal Regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento ed art. 28 della relativa Legge cantonale d'applicazione.

2. Tassa proporzionale alla quantità

Articolo 29	Principio
--------------------	------------------

1. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti, la tassa proporzionale alla quantità è riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata

mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e/o sigilli per contenitori, designati dal CRRNB.

2. Vanno utilizzati esclusivamente i suddetti mezzi definiti dal CRRNB. I braccialetti ed i sigilli per contenitori devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non autorizzati ed i contenitori senza braccialetti e/o sigilli autorizzati non vengono né raccolti né svuotati.
3. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CRRNB, secondo le aliquote stabilite dai propri regolamenti e/o tariffari.
4. Il Comune può prevedere tasse proporzionali alla quantità per i rifiuti raccolti e non finanziati dalle tasse decise dal CRRNB. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
5. La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili è incassata dal CRRNB; quella relativa agli altri tipi di rifiuti è incassata dal Comune.

Articolo 30	Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende
--------------------	--

1. Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CRRNB.
2. L'entità della tassa supplementare è determinata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune e nei limiti fissati nel tariffario (all. 2).
3. Al posto di versare la tassa supplementare le aziende possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Articolo 31	Tasse per prestazioni di servizio particolari
--------------------	--

1. Per prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno richieste.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
3. L'entità di queste tasse è determinata dal Municipio, in modo da coprire le spese e nei limiti fissati nel tariffario (all. 2).

C. RIMEDI LEGALI

Articolo 32	Opposizione
--------------------	--------------------

Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul Regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate entro 15 giorni dall'intimazione della fattura.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33	Esecuzione
--------------------	-------------------

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del Regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non rientri nelle competenze del CRRNB.
2. Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
3. All'occorrenza il Municipio può ricorrere a servizi e/o consulenti esterni.

Articolo 34	Disposizioni penali
--------------------	----------------------------

1. Le infrazioni commesse contro il Regolamento, contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base del Regolamento vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000 se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.
2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del Regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni del Municipio valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.

Articolo 35	Entrata in vigore
--------------------	--------------------------

1. Il Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale.
2. Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate. Le tasse sui rifiuti sono riscosse a decorrere dal 1. gennaio 2007.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 14 dicembre 1992 e relative modifiche.

Approvato dal Municipio con risoluzione N. 3496 del 13 novembre 2006.

PER IL MUNICIPIO DI LUMINO

IL SINDACO: IL SEGRETARIO:

Dr. Curzio De Gottardi Stefano Ghidossi

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2006

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMINO

IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:

Paolo Ghidossi Stefano Ghidossi

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni del 29 marzo 2007
 Modificato e approvato dal Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2009.
 Approvato dalla Sezione degli enti locali il 25 gennaio 2010.

ALLEGATO 1 - Categorie di rifiuti

A) Rifiuti urbani

Sono i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende con attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali ecc., che producono rifiuti paragonabili ai primi sia per quantità sia per composizione (ad esempio: rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche, ecc.).

Essi si suddividono in:

A1) Rifiuti urbani riciclabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al **compostaggio privato**
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura e scorze di agrumi in piccole quantità;
 - fondi di caffè ed erbe di tè (compresi i filtri di carta);
 - residui di cibo in piccole quantità e gusci d'uovo;
 - piante d'appartamento, mazzi di fiori, fogliame;
 - erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili;
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti);

Il compostaggio privato deve essere eseguito in luogo adatto e seguendo alcune regole basilari per ottenere un composto di buona qualità, senza la creazione di prodotti secondari (per esempio, odori indesiderati) o sostanze di scarto.

- rifiuti vegetali adatti al compostaggio provenienti da giardini e colture
 - scarti di potatura d'alberi da frutta, vite o arbusti ornamentali;
 - erba, fiori, arbusti e siepi da taglio;
 - fogliame, rami, piante o ogni altro scarto di natura vegetale;
- vetro;
- PET;
- carta e cartone;
- scarti ferrosi quali: alluminio, latta bianca e altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport);
- materiali tessili e scarpe ancora utilizzabili;
- pneumatici;
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra);
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere);
- ogni altro scarto per cui è prevista una raccolta separata in quanto riciclabile.

A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

Ne fanno ad esempio parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite;
- ossa e scarti di macellazione;
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli;
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere;
- stame per piccoli animali, piume, peli, capelli;
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone;
- lampadine elettriche, campane di vetro;
- stivali, scarpe inutilizzabili, guanti e borse;
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori, ecc.);
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata in quanto sudici;

A3) Ingombranti

Sono definiti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili, quali:

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.);
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.);
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci d'ogni genere, ecc.);
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.).

B) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende quali attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali ecc. che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc.

C) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005. Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti;
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi;
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi;
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa;
- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso);
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici;
- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento;
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica;

- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici;
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici;
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque;
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi);
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti);
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade.

D) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato);
- rifiuti da cantieri edili (cemento asphaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro);
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche ricuperabili, fibrocemento, eternit, lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste);
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche);

ALLEGATO 2 – Tariffario¹

In virtù degli articoli 27, 29, 30 e 31 del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché di ogni altra norma in concreto applicabile, per il finanziamento del servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono riscosse le seguenti tasse:

1. Tassa base annuale (art. 27)

Categoria	Descrizione	Precisazioni (importi in CHF)	Tassa minima	Tassa massima
1	Economie domestiche			
1.1	Persone sole con domicilio		50.00	120.00
1.2	Con due o più persone con domicilio	- figli con più di 18 anni, pur abitando con i genitori, sono considerati economie domestiche (con una sola persona) indipendenti ad eccezione degli studenti/apprendisti fino a 25 anni (che sono esonerati). - persone della stessa famiglia (genitori/figli) che abitano su piani abitabili diversi di una casa plurifamiliare sono considerati due o più economie domestiche.	80.00	150.00
1.3	Economie domestiche senza domicilio (con una persona o più persone)		80.00 ²	150.00
2	Imprese (esercizi pubblici)	Esercizi pubblici: secondo il periodo di apertura (quota parte della tassa complessiva).		
2.1	Piccole imprese	Fino a tre posti di lavoro (titolari inclusi).	150.00	200.00
2.2	Medie imprese	Da quattro a 20 posti di lavoro (titolari inclusi).	180.00	230.00
2.3	Grandi imprese	Oltre i 20 posti di lavoro.	250.00	400.00
3	Altri			
	Feste campestri, altre feste popolari, organizzate da società comunali a scopo ideale e attività organizzate dal Municipio e dalle scuole.	Gratis (la tassa base è assunta dal Comune).		

Le persone che ricevono una rendita complementare AVS/AI sono esonerati dal pagamento della tassa base.

¹ Modificato con decisione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2016, ratificato dalla SEL il 22 marzo 2017

² Modificato con decisione del Consiglio comunale del 12 giugno 2017, ratificato dalla SEL il 27 novembre 2017

Nel verificarsi di una situazione non contemplata nella summenzionata tabella, il Municipio si riserva di applicare delle tasse basi ad hoc che possono raggiungere un massimo di CHF 1'000.

2. Tasse comunali proporzionali alla quantità per economie domestiche

a. Per importanti consegne di scarti non soggetti alle tasse di competenza del CRRNB è prelevata una tassa di smaltimento in base al loro volume di consegna;

b. La tassa è prelevata a partire da un volume minimo di un metro cubo ed è dovuta per ogni successiva identica unità o sua frazione;

c. Le tasse sono definite dal Municipio tramite ordinanza, nei seguenti limiti per tipo di scarto:

Categoria	Descrizione	Precisazioni (importi in CHF)	Tassa minima	Tassa massima
4	Vegetali		2	10
5	Carta e cartoni		1	10
6	Ingombranti in legno		10	20
7	Altri ingombranti		20	40

3. Tassa proporzionale per grandi quantità di rifiuti da azienda (art. 30)

Tassa annuale: minimo CHF 2'000, massimo CHF 30'000.

4. Tassa per prestazioni particolari (art. 31)

Tassa annuale: minimo CHF 1'000, massimo CHF 30'000.

5. Tassa proporzionale alla quantità

a. tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili e non riciclabili, in sacchi da 17, 35, 60, 110 litri o braccialetti e sigilli: secondo il tariffario CRRNB;

b. Il comune sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali i problemi d'incontinenza (o altre malattie simili) e per i bambini fino al compimento dei tre anni, tramite la distribuzione gratuita di un determinato numero d'involucri:

Categoria	Descrizione	Precisazioni (importi in CHF)	Numero sacchi gratuiti 35 litri (per anno)	Numero sacchi gratuiti 17 litri (per anno)
A	Bambini fino nell'anno del compimento dei tre anni	Per ogni bambino	20	
B	Incontinenza o malattie simili – con certificato medico	Per persona		20

ALLEGATO 3 – Riferimenti legislativi

Le principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti sono

A livello federale

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA).

A livello cantonale

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).